



Associazione  
per gli Studi Giuridici  
sull'Immigrazione

Cerca

## I rifugiati inoccupati hanno diritto all'esenzione dal pagamento del ticket sanitario

08/06/2017 **Contrasto alle discriminazioni**, Notizia

rifugiati, sanità

E' quanto è stato deciso dal **tribunale di Roma con sentenza del 17 febbraio 2017** dopo che una rifugiata di cittadinanza irachena si era vista rigettare la richiesta di esenzione dal pagamento del ticket (E02), prevista in favore di soggetti privi di occupazione e di reddito.

La decisione fa seguito al rifiuto dell'ASL Roma 1, che aveva ritenuto che lo stato di inoccupazione della donna non consentisse l'accesso al beneficio, previsto invece per le persone disoccupate, cioè per quei soggetti che, avendo già lavorato, si trovino privi di lavoro.

Il giudice ha invece ritenuto che l'introduzione **dell'art. 19 comma 7 del d.gs 150/2015**, laddove prevede che *"...le norme nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione"*, ha **eliminato la distinzione tra disoccupato e inoccupato ai fini del godimento delle prestazioni di carattere sociale**.

Tale posizione è confermata anche dalla **circolare n. 5090 del 4 4.2016 del Ministero del Lavoro** ove viene ribadito che *"per la fruizione di prestazioni di carattere sociale rileva esclusivamente la condizione di non occupazione"*.

Il giudice conferma dunque quanto già sostenuto da ASGI e da altre associazioni con due lettere indirizzate al Ministero della Salute rispettivamente in data 29.12.2015 e in data 18.4.2016 e rimaste prive di riscontro. Con tali lettere ASGI affermava infatti - in relazione alla categoria dei richiedenti asilo - il diritto al riconoscimento dall'esenzione dal pagamento del ticket sanitario (E02) nel caso in cui - allo scadere del primo permesso - i richiedenti asilo si trovino senza una occupazione (per un [approfondimento clicca qui](#)).

La massima

Mi piace 15

Tweet

G+1 0

Share

◀ Premio nascita: la legge non discrimina, ma l'INPS esclude

Rivista ASGI/MD : il n.1/2017 è accessibile gratuitamente on line ➔

### Chi siamo

Consiglio Direttivo

Curriculum

Programma delle attività

Sezioni territoriali

### Tematiche

Allontanamento / Espulsione

Asilo / Protezione internazionale

Cittadinanza / Apolidia

Cittadini Unione europea

### Contatti

email: [info@asgi.it](mailto:info@asgi.it)

tel +39 3894988460

Vai alla pagina dei contatti

### CONTATTI

Servizio antidiscriminazione ➔

### NEWSLETTER

Newsletter 2/2017 - Servizio ASGI di supporto giuridico contro le discriminazioni

Newsletter 1/2017 - Servizio ASGI di supporto giuridico contro le discriminazioni

Newsletter 4/2016 - Servizio ASGI di supporto giuridico contro le discriminazioni

Vai all'archivio ➔

Iscriviti alla newsletter ➔

### GIURISPRUDENZA

Tribunale di Brescia, ordinanza 6 giugno 2017

Tribunale di Palermo, ordinanza del 5 giugno 2017

Tribunale della Spezia, ordinanza 1 giugno 2017

Vai alla sezione della banca dati su **contrasto alle discriminazioni** ➔

### EVENTI

Non ci sono eventi

### APPROFONDIMENTI

Profili critici e di illegittimità del SIA, che esclude gli stranieri non lungosoggiornanti

Lo straniero ha diritto di autocertificare l'assenza di reddito nel paese di origine.

Esercizio "occasionale" dei pubblici poteri ed accesso alla professione di notai

Vai all'archivio ➔

Statuto

ASGI - English version

**Cosa facciamo**

Progetti

I nostri documenti

Formazione

Advocacy

Collaborazioni e networking

Contrasto alle discriminazioni

Famiglia / Minori

Ingresso / Soggiorno

Lavoro / Diritti sociali

Tratta e sfruttamento lavorativo

**Banca Dati**

Norme

Giurisprudenza

Circolari

Materiali

Con il sostegno di:



---

Asgi - I contenuti di questo sito sono rilasciati sotto licenza **Creative Commons 4.0 BY-NC-SA** | [Informativa sull'uso dei cookie](#)